



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) con sede a Palermo: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.

Provvedimento n. 72

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 74 del 30 maggio 2019 di costituzione dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) con sede a Palermo;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 30 novembre 2021 relativa alla variazione di indirizzo della sede di Catanzaro dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB);

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB);

DECRETA



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Scienze Biomediche.
2. L'Istituto ha sede a Palermo, c/o l'Area di Ricerca di Palermo, in Via Ugo La Malfa 153.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Meccanismi cellulari, molecolari e genetici dei processi fisiopatologici, influenzati anche dall'ambiente; applicazioni della ricerca di base in ambito diagnostico preventivo e terapeutico;
 - Epidemiologia, caratterizzazione e trattamento delle condizioni di rischio individuale ed ambientale per gli apparati cardio-vascolare e respiratorio e per il sistema endocrino;
 - Neuroscienze, dalle molecole alle terapie;
 - Ingegneria biomedica, biomateriali e tecnologie innovative per la salute e traslazione delle ricerche;
 - Malattie rare e sviluppo di trattamenti farmacologici innovativi;
 - Biomatemática, bioinformatica e biostatistica.

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può proporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 7 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipano due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Palermo, l'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - sede secondaria di Cosenza, Contrada Burga – Piano Lago, Mangone (CS);
 - sede secondaria di Catanzaro, c/o l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini", via Tommaso Campanella, 115 Catanzaro;
 - sede secondaria di Catania, Via Paolo Gaifami 18 (CT);
 - sede secondaria di Messina, c/o Istituto Marino, Via Torre Bianca, Mortelle (ME)

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

LA PRESIDENTE